



Volantino concernente il perfezionamento attivo

1	Introduzione	3
2	Definizioni	3
2.1	Perfezionamento	3
2.2	Prodotto perfezionato	3
2.3	Perfezionamento attivo proprio.....	3
2.4	Perfezionamento attivo a cottimo	4
2.5	Regime d'equivalenza	4
2.6	Regime d'identità	4
2.7	Termine d'esportazione.....	4
2.8	Organo di sorveglianza	4
3	Condizioni per l'autorizzazione del perfezionamento attivo	4
3.1	Condizioni generali.....	4
3.2	Condizioni supplementari per prodotti agricoli e prodotti di base	4
3.3	Rilascio di autorizzazioni da parte degli uffici doganali	5
3.4	Rilascio di autorizzazioni da parte della DGD.....	5
4	Regimi doganali	6
4.1	Regime di non riscossione e regime di restituzione	6
4.1.1	In generale	6
4.1.2	Imposta sul valore aggiunto all'importazione (imposta sull'importazione).....	6
4.1.3	Importazione.....	7
4.1.4	Esportazione.....	7
4.1.5	Conteggio nel regime di non riscossione	7
4.1.6	Conteggio nel regime di restituzione	7
4.2	Regime di non riscossione semplificato e regime di restituzione semplificato.....	8
4.2.1	Applicazione	8
4.2.2	Importazione.....	8
4.2.3	Esportazione.....	8
4.3	Regime di restituzione speciale	8
4.3.1	Applicazione	8
4.3.2	Imposizione doganale.....	8
4.3.3	Restituzione dei tributi doganali	9
5	Particolarità.....	9
5.1	Perfezionamento successivo.....	9
5.2	Proroga del termine d'esportazione.....	9
5.3	Disposizioni relative al drawback/prove dell'origine	9
5.4	Merci che rimangono nel territorio doganale.....	9
5.5	Reimportazione di merci dal perfezionamento attivo	9
5.5.1	Reimportazione definitiva.....	10
5.5.2	Reimportazione temporanea (p. es. per l'elaborazione successiva e il reimpallaggio)	11
6	Informazioni	11

1 Introduzione

Tutte le merci introdotte nel territorio doganale svizzero devono essere imposte secondo la legge sulle dogane e la legge sulla tariffa delle dogane. A tal fine la legge sulle dogane prevede diversi regimi doganali. Alle merci introdotte temporaneamente nel territorio doganale per essere perfezionate si applica il regime del perfezionamento attivo. Queste merci possono essere importate temporaneamente in franchigia di dazio. In determinati casi è possibile anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione (imposta sull'importazione).

Tuttavia il regime del perfezionamento attivo non è sempre necessario. Esso è infatti superfluo per le merci esenti da dazio sulla base della tariffa doganale o di una prova dell'origine preferenziale valida dal punto di vista **formale e materiale** e per le quali l'imposta sull'importazione riscossa può essere fatta valere integralmente quale imposta precedente nel rendiconto periodico. In questi casi le merci possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica, secondo le disposizioni generali. Se a posteriori si constata che l'imposizione all'aliquota preferenziale è stata richiesta mediante una prova dell'origine non valida e che i tributi doganali sono pertanto dovuti, non è più possibile far valere posticipatamente la franchigia doganale nel regime del perfezionamento attivo.

Il perfezionamento attivo si fonda sulle seguenti basi legali:

- legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (art. 12, 41 e 59);
- ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane (art. 40-44, 95-99 e 165-170);
- ordinanza del DFF del 4 aprile 2007³ concernente il traffico di perfezionamento;
- ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007⁴ sulle dogane (art. 56, 57 e allegato);
- legge federale del 12 giugno 2009⁵ concernente l'imposta sul valore aggiunto (art. 53).

2 Definizioni

2.1 Perfezionamento

Lavorazione, trasformazione e riparazione di merci.

- Lavorazione: trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie. Vi rientrano anche il riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso e simili di merci.
- Trasformazione: trattamento che modifica le caratteristiche essenziali di una merce (p. es. trasformazione del latte in polvere in cioccolato).
- Riparazione: trattamento che rende nuovamente servibili in maniera illimitata merci usate, danneggiate o sporcate.

2.2 Prodotto perfezionato

Prodotto che scaturisce dal perfezionamento di una merce.

2.3 Perfezionamento attivo proprio

Perfezionamento di merci estere nel territorio doganale ed esportazione dei prodotti perfezionati verso il Paese di provenienza o un Paese terzo. Al momento del perfezionamento, le merci introdotte nel territorio doganale per essere perfezionate devono appartenere a una persona domiciliata nel territorio doganale.

¹ LD; RS 631.0

² OD; RS 631.01

³ RS 631.016

⁴ OD-AFD; RS 631.013

⁵ LIVA; RS 641.20

2.4 Perfezionamento attivo a cottimo

Perfezionamento di merci estere nel territorio doganale ed esportazione dei prodotti perfezionati verso il Paese di provenienza o un Paese terzo. Al momento del perfezionamento, le merci introdotte nel territorio doganale per essere perfezionate devono appartenere a una persona domiciliata al di fuori del territorio doganale.

2.5 Regime d'equivalenza

Le merci introdotte nel territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci indigene. Queste ultime devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura delle merci introdotte nel territorio doganale.

Nel regime d'equivalenza i prodotti perfezionati possono essere esportati a partire dal giorno in cui l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha autorizzato il perfezionamento attivo, ovvero prima dell'importazione delle merci destinate al perfezionamento.

2.6 Regime d'identità

Le merci introdotte nel territorio doganale per esservi perfezionate devono essere riesportate fisicamente come prodotti perfezionati. Esse non possono essere sostituite da merci indigene.

2.7 Termine d'esportazione

Termine entro il quale le merci introdotte nel territorio doganale per esservi perfezionate o le merci sostitutive indigene nel regime d'equivalenza devono essere asportate dal territorio doganale come prodotti perfezionati. Questo termine decorre dal giorno dell'introduzione delle merci nel territorio doganale.

2.8 Organo di sorveglianza

La Direzione generale delle dogane (DGD) o un ufficio doganale da essa autorizzato sorveglia il perfezionamento attivo.

3 Condizioni per l'autorizzazione del perfezionamento attivo

3.1 Condizioni generali

Per il perfezionamento attivo è necessaria un'autorizzazione dell'AFD. Si ha diritto a un'autorizzazione a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti. Essa è rilasciata a persone o ditte che hanno sede o domicilio nel territorio doganale ed eseguono esse stesse il perfezionamento o lo fanno eseguire da terzi. L'autorizzazione è concessa nel regime d'equivalenza quando:

- è comprovata la stessa qualità e natura delle merci,
- non possono essere aggirate le norme d'importazione della Confederazione, e
- tale regime non è contrario ad alcun altro interesse pubblico preponderante (p. es. pericolo di inganno dei consumatori).

Se queste condizioni non sono adempiute o se il richiedente lo richiede, il perfezionamento attivo è autorizzato nel regime d'identità.

Importante: la concessione di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo non revoca le disposizioni particolari per l'importazione (p. es. prescrizioni veterinarie o permessi generali d'importazione di altri Uffici federali).

3.2 Condizioni supplementari per prodotti agricoli e prodotti di base

Nell'ambito del perfezionamento, per prodotti agricoli e prodotti di base si intendono prodotti valorizzabili del territorio doganale derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di

animali da reddito ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 29 aprile 1998⁶ sull'agricoltura. Il perfezionamento attivo di queste merci è autorizzato se:

- non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente;
- gli svantaggi dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati con altri provvedimenti.

Disposizioni speciali si applicano per le materie prime e per i prodotti agricoli giusta l'allegato 6 dell'OD. Per questi viene concesso il perfezionamento attivo, se il richiedente non ritira la domanda entro un termine di attesa di 10 giorni lavorativi dopo l'informazione agli enti interessati tramite l'AFD e se non vi è un interesse pubblico prevalente contro la concessione del permesso.

Il regime di restituzione speciale occupa una posizione particolare nel perfezionamento attivo di prodotti agricoli di base (vedi punto 4.3).

3.3 Rilascio di autorizzazioni da parte degli uffici doganali

Gli uffici doganali rilasciano le autorizzazioni per le merci e i generi di perfezionamento riportati di seguito, a condizione che l'imposizione avvenga nel regime di non riscossione semplificato o in quello di restituzione semplificato (vedi punto 4.2).

Merce	Perfezionamento	Esempi
Merci private di ogni genere	Perfezionamenti di ogni genere	
Merci commerciabili di ogni genere	Riparazione	Rendere nuovamente utilizzabile un motore difettoso
Merci commerciabili di ogni genere	Restauro	Riportare un armadio antico al suo stato originale
Merci commerciabili di ogni genere	Lavorazioni semplici come stampa, laccatura, levigatura, fustellatura o simili.	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa di magliette • Colorazione di tessuti • Levigatura di parti di macchine • Fustellatura di lamiera d'acciaio • Etichettatura di bottiglie • Cromatura di articoli sanitari • Rivestimenti di polvere di parti di motore • Saldatura di parti di tubazioni
Macchine e apparecchi di ogni genere	Modifica, aggiornamento	Equipaggiare una macchina utensile con nuovi strumenti
Mezzi di trasporto di ogni genere (compresi gli accessori)	Lavori di carrozzeria, trasformazione, montaggio di parti di accessori o simili.	

La combinazione di diversi generi di perfezionamento (p. es. colorazione di tessuti, ricamo e taglio/confezione per ottenere biancheria da letto) necessita di un'autorizzazione della DGD.

La dichiarazione doganale per il regime di non riscossione semplificato o di restituzione semplificato è sufficiente quale domanda di rilascio di un'autorizzazione. Con l'accettazione della dichiarazione, l'ufficio doganale rilascia l'autorizzazione senza formalità e senza riscossione di emolumenti.

3.4 Rilascio di autorizzazioni da parte della DGD

Le domande di rilascio di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo mediante il modulo 47.80 pubblicato in Internet devono essere inviate per posta o via fax alla DGD. I richiedenti possono utilizzare anche i propri modelli, a condizione che contengano tutte le indicazioni necessarie.

⁶ RS 910.1

La DGD sottopone, per parere, le domande di rilascio di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo di prodotti e materie prime agricoli alle organizzazioni e agli Uffici federali interessati, se ciò è necessario per valutare le condizioni legali. Per questo motivo la procedura di rilascio di un'autorizzazione per tali merci può durare, in alcuni casi, fino a due mesi. Questo non vale per le materie prime e per i prodotti agricoli circa l'allegato 6 dell'OD. In questo caso sono determinanti le disposizioni dell'art. 165a dell'OD.

Per il rilascio dell'autorizzazione la DGD riscuote un emolumento ai sensi della cifra 5.11 dell'appendice dell'ordinanza del 4 aprile 2007⁷ sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

4 Regimi doganali

4.1 Regime di non riscossione e regime di restituzione

4.1.1 In generale

Generalmente si ricorre al regime di non riscossione o a quello di restituzione in caso di trasformazioni nonché di lavorazioni e riparazioni ricorrenti. È sempre necessaria un'autorizzazione della DGD.

Nel regime di non riscossione i tributi doganali (comprese le tasse di monopolio, le imposte sul tabacco e sulla birra) sono sospesi condizionatamente. La franchigia doganale condizionata è accordata definitivamente quando le merci introdotte nel territorio doganale per esservi perfezionate o le merci sostitutive indigene nel regime di equivalenza sono esportate entro il termine prescritto e in considerazione degli oneri indicati nell'autorizzazione e quando il relativo conteggio presso l'organo di sorveglianza è avvenuto.

Nel regime di restituzione i tributi doganali sono riscossi all'importazione. Essi vengono restituiti, su richiesta, dall'organo di sorveglianza quando le merci introdotte nel territorio doganale per esservi perfezionate o le merci sostitutive indigene nel regime di equivalenza sono esportate entro il termine prescritto e in considerazione degli oneri indicati nell'autorizzazione.

Di regola la DGD autorizza la procedura di non riscossione. Il regime di restituzione è applicato se:

- il richiedente lo richiede;
- il pagamento di eventuali tributi sembra pregiudicato;
- nell'ambito dell'autorizzazione per il perfezionamento attivo, possono essere regolarmente importate anche merci destinate a rimanere nel territorio doganale.

4.1.2 Imposta sul valore aggiunto all'importazione (imposta sull'importazione)

Nel regime del perfezionamento attivo l'esenzione dall'imposta nel regime di non riscossione viene concessa conformemente all'articolo 53 capoverso 1 lettera j LIVA se le seguenti condizioni sono adempiute:

- il bene è importato nell'ambito di un contratto d'appalto per il perfezionamento a cottimo (nessuna vendita all'impresa che si occupa del perfezionamento, al mandante o a un terzo in territorio svizzero);
- il bene è importato da una persona iscritta quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein;
- il bene è importato temporaneamente per il perfezionamento attivo secondo il regime di non riscossione;

⁷ RS 631.035

- il regime del perfezionamento attivo è concluso regolarmente.

Si tratta di perfezionamento a cottimo se l'impresa che si occupa del perfezionamento perfeziona un bene su incarico e per conto della persona che ha messo a disposizione tale bene. Se una persona incarica un'altra persona con l'esecuzione del perfezionamento del bene messo a disposizione, l'importazione avviene in base ad un contratto d'appalto. L'adempimento di tale contratto d'appalto si qualifica come perfezionamento a cottimo.

Se le condizioni per l'esenzione dall'imposta nel regime di non riscossione non sono adempiute, l'importazione può avvenire, sulla base dell'articolo 53 capoverso 1 lettera i LIVA, nel regime di restituzione, sempre che possibile dal punto di vista del diritto doganale.

4.1.3 Importazione

L'imposizione di merci destinate al perfezionamento attivo avviene mediante il sistema elettronico e-dec Importazione o e-dec web Importazione. Per la dichiarazione doganale d'importazione occorre seguire le disposizioni illustrate nel foglio informativo 47.81.

4.1.4 Esportazione

L'imposizione di prodotti perfezionati avviene mediante i sistemi elettronici e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione o NCTS Esportazione. Per la dichiarazione doganale d'esportazione occorre seguire le disposizioni illustrate nel foglio informativo 47.81.

L'esportazione dei prodotti perfezionati deve avvenire entro il termine d'esportazione prescritto nell'autorizzazione.

4.1.5 Conteggio nel regime di non riscossione

Il regime di non riscossione deve concludersi, entro il termine prescritto nell'autorizzazione, mediante conteggio presso l'organo di sorveglianza. Il titolare dell'autorizzazione deve comprovare la quantità di merci introdotta per il perfezionamento attivo nel territorio doganale o di merci svizzere ammesse nel regime d'equivalenza che sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati.

La domanda di conteggio deve essere presentata con il modulo 47.92. Per il conteggio dettagliato è a disposizione in Internet un apposito modulo. D'intesa con l'organo di sorveglianza, il titolare dell'autorizzazione può utilizzare anche i propri modelli per il conteggio dettagliato, a condizione che contengano tutte le indicazioni minime necessarie. Le indicazioni dei conteggi devono essere documentate con le decisioni d'imposizione all'importazione e all'esportazione (e-dec Esportazione: dichiarazione doganale d'esportazione o lista dei codici a barre) nonché le ricette, i rapporti di fabbricazione e documenti simili. Un eventuale consumo indigeno, perdite dovute al perfezionamento soggette a dazio e prodotti secondari che risultano dal perfezionamento devono essere dichiarati per l'immissione in libera pratica.

4.1.6 Conteggio nel regime di restituzione

Se il titolare dell'autorizzazione intende rivendicare la restituzione dei tributi doganali per le merci perfezionate, deve inviare la domanda di conteggio (mod. 47.92) all'organo di sorveglianza entro il termine fissato nell'autorizzazione.

Analogamente al regime di non riscossione, occorre comprovare la quantità di merci esportate quali prodotti perfezionati del perfezionamento attivo, mediante presentazione delle decisioni d'imposizione all'esportazione (e-dec Esportazione: dichiarazione doganale d'esportazione o lista dei codici a barre), delle decisioni d'imposizione all'importazione nonché delle ricette, dei rapporti di fabbricazione e di documenti simili.

4.2 Regime di non riscossione semplificato e regime di restituzione semplificato

4.2.1 Applicazione

Il regime di non riscossione semplificato o quello di restituzione semplificato si applicano quando il rilascio dell'autorizzazione compete agli uffici doganali (punto 3.3) oppure quando ciò è previsto nell'autorizzazione per il perfezionamento attivo rilasciata dalla DGD.

L'ufficio doganale che impone le merci per il perfezionamento attivo è l'organo di sorveglianza del regime.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, si applicano le stesse disposizioni di cui al punto 4.1.2.

4.2.2 Importazione

Le merci destinate al perfezionamento attivo vanno imposte tramite il modulo 11.71 (regime di non riscossione semplificato) o 11.72 (regime di restituzione semplificato). In entrambi i casi il termine d'esportazione è di 12 mesi.

4.2.3 Esportazione

L'esportazione di prodotti perfezionati avviene mediante il modulo 11.86, su presentazione del modulo 11.71 o 11.72, entro il termine fissato in questi ultimi. Il regime di non riscossione semplificato e quello di restituzione semplificato si concludono con l'esportazione entro i termini dei prodotti perfezionati.

4.3 Regime di restituzione speciale

4.3.1 Applicazione

Il perfezionamento attivo secondo il regime di restituzione speciale si limita ai seguenti prodotti agricoli di base:

- oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15 della tariffa delle dogane, tra di loro;
- oli e grassi animali alimentari del capitolo 15 della tariffa delle dogane, tra di loro;
- saccarosio, ad eccezione dello zucchero di canna greggio;
- altri zuccheri e melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale, ad eccezione di zuccheri, sciroppi e melasse aromatizzati o colorati nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri, a condizione che siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformati dei capitoli 15-22;
- frumento (grano) duro;
- burro;
- uova di volatili, in guscio, fresche, come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare, a condizione che siano trasformate in prodotti di uova (uova intere, tuorli) ed esportate sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15-22.

Il perfezionamento attivo di questi prodotti di base è generalmente autorizzato e può sempre avvenire secondo il regime di equivalenza.

4.3.2 Imposizione doganale

I prodotti di base devono essere dichiarati per l'immissione in libera pratica secondo le disposizioni generali.

La restituzione dei tributi doganali nel traffico di perfezionamento deve essere chiesta nella dichiarazione doganale al momento dell'esportazione dei beni perfezionati secondo [form. 47.91](#).

4.3.3 Restituzione dei tributi doganali

Su richiesta e sulla base delle ricette presentate, la DGD restituisce i dazi all'importazione per i prodotti agricoli di base trasformati. A tal fine sono determinanti le disposizioni delle "istruzioni concernenti il regime di restituzione speciale del perfezionamento attivo" (47.90).

5 Particolarità

5.1 Perfezionamento successivo

Nel perfezionamento successivo i prodotti perfezionati provenienti dal perfezionamento attivo vengono ceduti da un titolare di autorizzazione a un altro titolare di autorizzazione nel territorio doganale al fine di eseguire ulteriori perfezionamenti.

Per il perfezionamento successivo è sempre necessaria un'autorizzazione della DGD. L'imposizione avviene secondo il regime di non riscossione o quello di restituzione (vedi punto 4.1). Il regime del primo perfezionamento si conclude, anziché con l'esportazione, con la cessione delle merci al titolare dell'autorizzazione per il perfezionamento successivo.

5.2 Proroga del termine d'esportazione

Se il termine d'esportazione non può essere rispettato, prima della sua scadenza occorre inviare all'organo di sorveglianza una richiesta di proroga debitamente motivata. In caso contrario, il regime del perfezionamento attivo è considerato non concluso regolarmente e i tributi all'importazione diventano esigibili.

5.3 Disposizioni relative al drawback/prove dell'origine

Per i prodotti perfezionati, fabbricati a partire da prodotti senza origine preferenziale, che sono stati importati nel territorio doganale nell'ambito del traffico di perfezionamento attivo, in linea generale non è possibile emettere delle prove d'origine all'atto dell'esportazione se le prescrizioni inerenti l'origine del rispettivo accordo di libero scambio prevedono un divieto esplicito di drawback (divieto di rimborso dei dazi e di esenzione dai dazi). Per i prodotti industriali vedi anche foglio informativo: [Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti industriali](#). Per informazioni: DGD, Sezione Origine, E-mail: ozd.ursprung@ezv.admin.ch.

5.4 Merci che rimangono nel territorio doganale

Le merci che rimangono nel territorio doganale devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica. Per l'imposizione sono determinanti il genere, la quantità e la natura delle merci al momento della loro immissione in libera pratica.

Su richiesta, siffatte merci possono essere distrutte o impiegate come foraggio animale, fertilizzante o per scopi simili. In questi casi l'AFD può accordare una riduzione del dazio o la franchigia doganale.

Le suddette disposizioni valgono anche per gli scarti e i prodotti secondari che risultano dal perfezionamento. Gli scarti e i prodotti secondari valorizzabili devono essere dichiarati per l'immissione in libera pratica. Gli scarti non valorizzabili (p. es. perdite per evaporazione o acque di scarico inquinate) vengono generalmente ammessi in franchigia di dazio.

5.5 Reimportazione di merci dal perfezionamento attivo

Le merci che contengono parti provenienti dal regime del perfezionamento attivo e che, per un determinato motivo, vengono reimportate in Svizzera dopo l'esportazione non valgono come merci svizzere di ritorno ai sensi dell'articolo 10 LD.

5.5.1 Reimportazione definitiva

Le merci vanno imposte per l'immissione in libera pratica. Entro 60 giorni dall'imposizione, il titolare dell'autorizzazione può presentare all'organo di sorveglianza una richiesta di ammissione in franchigia di dazio (ad eccezione dei tributi doganali per le parti introdotte originariamente nel territorio doganale nel regime del perfezionamento attivo).

5.5.2 Reimportazione temporanea (p. es. per l'elaborazione successiva e il reimpallaggio)

Per l'importazione nel regime del perfezionamento attivo valgono le disposizioni del punto 3 riguardante il traffico di perfezionamento. Di solito l'autorizzazione originaria non è utilizzabile, poiché la merce e l'elaborazione non corrispondono più all'autorizzazione.

6 Informazioni

La sezione Tariffa doganale e Misure economiche, Servizio Misure economiche della DGD, 3003 Berna, rilascia informazioni sulle disposizioni relative al perfezionamento attivo (e-mail ozd.wirtschaft@ezv.admin.ch).

La sezione Disposti di natura non doganale della DGD rilascia informazioni sulle disposizioni relative all'IVA (e-mail ozd.mehrwertsteuer@ezv.admin.ch).